

**Regione Sicilia**  
**Libero consorzio di Caltanissetta**  
**Comune di Butera**



Regione Siciliana



Titolo del progetto

**PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN  
IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "BUTERA" DELLA  
POTENZA COMPLESSIVA DI 39,6 MW E DELLE RELATIVE  
OPERE CONNESSE, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI  
BUTERA (CL)**

Timbro e firma del progettista

Titolo elaborato

**Verifica ai sensi del DLgs 199/2021**

Codice elaborato

**Rel006**

Stato del progetto

**DEFINITIVO**

Scala del disegno

Ingegneria



Proponente



GREEN ENERGY 6 S.r.l. Corso Europa, 13  
20122 Milano (MI) P. IVA: 12889050964

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione	15/11/2023	S.Quartarone	A.Zanini	G.De Simone

---

**INDICE**

<b>1</b>	<b>VERIFICA ZONE NON IDONEE.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>VERIFICA AREE IDONEE AI SENSI DEL DLGS 199/2021.....</b>	<b>4</b>

**1 VERIFICA ZONE NON IDONEE**

Rif.

<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=59c4ba6a44ed445a92c20189fcec6320>




Figura 1 Inquadramento Aree Non Idonee.

X	La regione HA deliberato in merito alle Zone non Idonee ai sensi del DM 10/09/2010	
		Il sito ricade TOTALMENTE IN AREA NON IDONEA
	X	Il sito ricade PARZIALMENTE IN AREA NON IDONEA – VINCOLO IDROGEOLOGICO (la sola WTG 6 non ricade in area non idonea)



## 2 VERIFICA AREE IDONEE AI SENSI DEL dLGS 199/2021

Rif. QGis e Metadati della Provincia di Caltanissetta,

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html> , <https://sitap.cultura.gov.it/index.php>




Figura 2 Vincoli in Rete.



Figura 3 Chiesa individuata dentro Butera. Bene della cittadina più prossima all'impianto.






Figura 4 SITAP, non completo per l'individuazione dei Beni.




Figura 5 Inquadramento Area Idonea con i Metadati della Provincia di Caltanissetta

<b>X</b>	Il sito <b>NON RICADE</b> in area idonea ai sensi del dLgs 199/2021
----------	---

<p>Ai sensi del dLgs 199/2021 (ex art.20 comma 8 dLgs 199/2021) per ricadere in area idonea si dovrebbe verificare almeno una delle seguenti condizioni:</p>	
	<p>a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del dLgs 28/2011, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui (alla data di entrata in vigore del dLgs 199/2021) sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico</p>
	<p>b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
	<p>c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.</p>
	<p>c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.</p>
	<p>c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (allegato 1 DM MISE 14 febbraio 2017 G.U. n. 114 18 05 2017 ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).</p>
	<p>c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</li> <li>2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h),</li> </ol>

		<p>del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</p> <p>3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</p>
		<p>c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (la fascia di rispetto: tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici). [Resta fermo l'art. 30 del dl n.77 del 31/05/2021, legge 29 luglio 2021, n. 108]</p>
		<p>in base al Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 l'applicazione della PAS viene estesa a anche agli impianti agrovoltaici purché distino non più di 3km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.</p> <p>Anche per gli impianti agrovoltaici viene altresì elevata da 10 MW a 20 MW la soglia di potenza oltre la quale scatta l'obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché l'impianto non ricadi in quelle aree particolarmente sensibili e vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 ("Linee Guida Nazionali").</p>
<p>Note:</p> <p><b>Il sito non ricade nelle aree idonee in base al DLgs 199/2021.</b></p>		